

PROSPETTO DI RAFFRONTO PR1 PIANO DELLE REGOLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del P.G.T. – ALLEGATO A

ART.	TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO	NOTE
8 (comma 12)	I cancelli di accesso alle autorimesse o ai posti auto dovranno essere arretrati di ml. 4,00 dal ciglio stradale e/o dai marciapiedi pubblici: tale arretramento può essere ridotto in presenza di sistemi di apertura automatizzata dei cancelli carrai.	I cancelli di accesso alle autorimesse o ai posti auto dovranno essere arretrati di ml. 5,00 dal ciglio stradale e/o dai marciapiedi pubblici: tale arretramento può essere ridotto in presenza di sistemi di apertura automatizzata dei cancelli carrai.	coordinamento con l'articolo 50 del vigente Regolamento Edilizio
9.2 (comma 2)	Per quanto riguarda i materiali di finitura, dovranno essere salvaguardate e ripristinate le pavimentazioni e le murature in pietra, acciottolato e similari relative a mulattiere e dei sentieri. I muri di sostegno dovranno essere rivestiti in pietra o realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al manuale approvato con DGR 48740 del 29.2.2000.	Per quanto riguarda i materiali da impiegare si rimanda al Titolo 3 Capo 4 delle presenti Norme. I muri di sostegno dovranno essere rivestiti in pietra o realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al manuale approvato con DGR 48740 del 29.2.2000.	coordinamento con altri articoli delle norme PR1
18 (comma 4)	Sono escluse dal calcolo della capacità edificatoria le aree di rispetto e arretramento stradale e di rispetto cimiteriale come indicate nella cartografia di piano.	Sono escluse dal calcolo della capacità edificatoria le aree di rispetto e arretramento stradale e di rispetto cimiteriale come indicate nella cartografia di piano.	coordinamento con precedenti articoli delle norme PR1
20 (comma 2) (comma 3)	Le superfici degli spazi aperti quali porticati, logge, balconi, terrazzi, cavedi pilotis o pensiline concorrono al calcolo della superficie lorda di pavimento salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 23 delle presenti norme. La modalità di calcolo della SIp, di cui al presente articolo e con le esclusioni previste dai successivi, deve essere utilizzata anche per la verifica della SLP dei fabbricati esistenti, ove questa risulti necessaria ai fini dell'attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole.	Le superfici degli spazi aperti quali porticati, logge, balconi, terrazzi , cavedi pilotis o pensiline concorrono al calcolo della superficie lorda di pavimento salvo i casi di esclusione previsti dall'art. 23 delle presenti norme. La modalità di calcolo della SIp, di cui al presente articolo e con le esclusioni previste dai successivi, deve essere utilizzata per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi ristrutturazioni con modifica della SIp. Tale modalità di calcolo deve essere utilizzata anche per la verifica della SIp dei fabbricati esistenti, ove questa risulti necessaria ai fini dell'attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole.	coordinamento con il comma 1 e con altri articoli delle norme PR1 precisazione
21 (comma 1) (comma 2)	Il volume degli edifici viene determinato considerando il vuoto per pieno fuori terra con riferimento al parametro dell'altezza come previsto dalle presenti norme, fermo restando le esclusioni di cui all'art. 23.	Il volume degli edifici viene determinato considerando il vuoto per pieno fuori terra con riferimento al parametro dell'altezza come previsto dalle presenti norme. In particolare, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 23, il volume è costituito dalla somma della SIp di ciascun piano per la relativa altezza lorda. La modalità di calcolo del V, di cui al presente articolo e con le esclusioni previste dai successivi, deve essere utilizzata per gli interventi di nuova costruzione e per gli interventi ristrutturazioni con modifica della	precisazione coordinamento con l'articolo 23 delle norme PR1

		volumetria. Tale modalità di calcolo deve essere utilizzata anche per la verifica del V dei fabbricati esistenti, ove questa risulti necessaria ai fini dell'attuazione delle indicazioni del Piano delle Regole.	
22 (titolo)	Art. 22 Sc (mq.) – superficie coperta	Art. 22 SC (mq.) – superficie coperta	errore materiale
23 (comma 2)	La determinazione del volume, come risulta dal presente articolo, si intende applicabile alle nuove costruzioni e/o manufatti o parti di essi. Per le costruzioni e/o manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme, il volume si intende da verificarsi in relazione alla volumetria così come regolarmente autorizzata da precedenti titoli abilitativi o da essi desumibili.	La determinazione del volume, come risulta dal presente articolo, si intende applicabile alle nuove costruzioni e/o manufatti o parti di essi. Per le costruzioni e/o manufatti esistenti alla data di adozione delle presenti norme, il volume si intende da verificarsi in relazione alla volumetria così come regolarmente autorizzata da precedenti titoli abilitativi o da essi desumibili.	coordinamento con l'articolo 21 delle norme PR1
24 (comma 6)	Il rapporto Spd è misurato in percentuale sulla SF.	Il rapporto Spd è misurato in percentuale sulla Sf.	errore materiale
25.1 (comma 1) (comma 4)	Le altezze degli edifici da costruire in diretta adiacenza alle vie di accesso saranno misurate tra il piano di spiccato corrispondente alla sede stradale od al marciapiede quando esistente in mezzaria alla facciata, e la più alta fra le seguenti quote: Per gli edifici a carattere produttivo l'altezza è determinata come descritto ai commi precedenti tra la più alta delle seguenti quote:	Le altezze riferite ad interventi con prevalente destinazione residenziale , da costruire in diretta adiacenza alle vie di accesso saranno misurate tra il piano di spiccato corrispondente alla sede stradale od al marciapiede quando esistente in mezzaria alla facciata, e la più alta fra le seguenti quote: Per gli interventi con prevalente destinazione non residenziale l'altezza è determinata come descritto ai commi precedenti tra la più alta delle seguenti quote:	precisazione precisazione
25.3 (comma 2) (comma 5)	In relazione alle particolari caratteristiche ambientali delle zone collinari e di percezione dall'alto, in caso di utilizzo del sottotetto di edifici esistenti, la pendenza delle falde potrà essere modificata solo all'interno delle percentuali soprascritte. Per gli edifici produttivi si fa riferimento al sottotrave di copertura o imposta del carro-ponte.	In relazione alle particolari caratteristiche ambientali delle zone collinari e di percezione dall'alto, in caso di utilizzo del sottotetto di edifici esistenti, la pendenza delle falde potrà essere modificata solo all'interno delle percentuali comprese entro il 45 % . Per gli edifici produttivi si fa riferimento al sottotrave di copertura o imposta del carro-ponte.	coordinamento con l'art. 34 del vigente Regolamento Edilizio coordinamento con l'art. 25.1 delle norme PR1
27 (comma 3) (comma 4)	Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici esistenti le distanze tra gli edifici potranno essere mantenute le preesistenti distanze dai confini di proprietà del lotto. Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione da effettuare nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, è prescritta una distanza dai confini di proprietà del lotto pari	Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici esistenti senza modifiche di Slp le distanze tra gli edifici potranno essere mantenute le preesistenti distanze dai confini di proprietà del lotto. Per i rimanenti interventi , da effettuare nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, è prescritta una distanza dai confini di proprietà del lotto pari alla metà delle altezze del fronte e	errore materiale e precisazione precisazione

	<p>alla metà delle altezze del fronte e comunque mai inferiore a 5,00 ml.: tale distanza minima non si applica nei confronti delle fasce di rispetto e arretramento che rispettano l'allineamento preesistente.</p>	<p>comunque mai inferiore a 5,00 ml: tale distanza minima non si applica nei confronti delle fasce di rispetto e arretramento che rispettano l'allineamento preesistente.</p>	
<p>28 (comma 4) (comma 5)</p>	<p>Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici esistenti potranno essere mantenute le distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, fatti salvi i diritti di terzi.</p> <p>Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti e di nuova edificazione da effettuare nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, la distanza minima tra gli edifici non deve essere minore di m 10.</p>	<p>Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione di edifici esistenti senza modifiche di Slp potranno essere mantenute le distanze intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, fatti salvi i diritti di terzi.</p> <p>Per i rimanenti interventi da effettuare nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, la distanza minima tra gli edifici non deve essere minore di m 10.</p>	<p>precisazione</p> <p>precisazione</p>
<p>29</p>	<p><u>29.1 Distanza dalle strade</u> Definisce la distanza tra le pareti esterne dell'edificio e il limite stradale. Si calcola misurando la distanza dell'edificio (superficie coperta) dal confine stradale, come definito dal D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel punto più prossimo tra gli stessi. Le distanze minime sono sempre in applicazione del regolamento attuativo di cui al DPR n. 495/1992 che si intende prevalente sul PGT e le sue norme. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente. Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di nuova costruzione nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, è prescritta una distanza minima non inferiore a 5,00 mt. Al di fuori del centro abitato, nei casi in cui le distanze prescritte dal codice stradale siano superiori a quelle sopra indicate, prevalgono le disposizioni del codice stradale.</p>	<p><u>29.1 Distanza dalle strade</u> Definisce la distanza tra le pareti esterne dell'edificio e il limite stradale. Si calcola misurando la distanza dell'edificio (superficie coperta) dal confine stradale, come definito dal D. Lgs. 285/92 e s.m.i., nel punto più prossimo tra gli stessi. In materia di distanza dalle strade, ad esclusione di quanto disposto al successivo articolo, il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. ed in generale le norme del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. prevalgono e sostituiscono interamente quanto previsto nelle presenti Norme. Le distanze minime sono sempre in applicazione del regolamento attuativo di cui al DPR n. 495/1992 che si intende prevalente sul PGT e le sue norme. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente. Per gli interventi di ampliamento di edifici esistenti o di nuova costruzione nelle zone non soggette a strumenti urbanistici attuativi, fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di zona, è prescritta una distanza minima non inferiore a 5,00 mt. Al di fuori del centro abitato, nei casi in cui le distanze prescritte dal codice stradale siano superiori a quelle sopra indicate, prevalgono le disposizioni del codice stradale.</p>	<p>coordinamento con l'art. 32 del vigente Regolamento Edilizio e con altri articoli delle norme PR1, e migliore leggibilità</p>
<p>30.1 (comma 1) (comma 2) (comma 3)</p>	<p>E' consentita, ai sensi dell'art. 62, comma 1-bis, della L.R. n. 12/2005, nelle aree agricole, con esclusione degli ambiti non soggetti a trasformazione e/o trasformazione limitata (Titolo IV e V), la costruzione di corpi accessori "una</p>	<p>E' consentita, ai sensi dell'art. 62, comma 1-bis, della L.R. n. 12/2005, nelle aree agricole, con esclusione degli ambiti non soggetti a trasformazione e/o trasformazione limitata (Titolo IV e V), la costruzione di corpi accessori "una</p>	<p>precisazione, coordinamento con l'art. 62 della L.R. 12/2005 e s.m.i. e migliore leggibilità</p>

	<p>tantum”, ad un piano, per il solo utilizzo come ricovero attrezzi, esclusivamente in legno, per la manutenzione del fondo rurale e boschivo, fatti salvi i diritti di terzi e le distanze urbanistiche ridotte a ml. 3,00 dalle strade comunali e, secondo artt. 27 e 28, dagli edifici e dai confini.</p> <p>L'altezza interna media (misurata dalla quota di riferimento) non potrà superare i ml. 2,40 e l'altezza in colmo i ml. 3,00, e la superficie lorda non deve essere superiore a mq. 30,00, eventuale veranda compresa, con obbligo di piantumazione laterale (siepi, essenze tipiche o autoctone, ecc.).</p> <p>L'altezza interna potrà essere elevata fino a ml. 3,50 in caso di accessori utilizzati per macchinari agricoli di altezza superiore e per il deposito di prodotti foraggieri del fondo.</p>	<p>tantum”, ad un piano, per il solo utilizzo come ricovero attrezzi, con struttura di copertura in legno e rivestimento degli elementi verticali verso l'esterno in legno. Tali ricoveri attrezzi sono assentiti esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno da trasciversi a cura e spese del proponente, e devono rispettare le seguenti distanze: ridotta a m 3 dalle strade comunali, 10 m dagli edifici e 10 m dai confini.</p> <p>L'altezza interna media (misurata dalla quota del piano di spiccato) non potrà superare i ml. 2,40 e l'altezza in colmo i ml. 3,00, e la superficie lorda non deve essere superiore a mq. 30,00, eventuale veranda compresa, con obbligo di piantumazione laterale (siepi, essenze tipiche o autoctone, ecc.).</p> <p>L'altezza interna media potrà essere elevata fino a ml. 3,50 in caso di accessori utilizzati per macchinari agricoli di altezza superiore e per il deposito di prodotti foraggieri del fondo.</p>	<p>precisazione</p> <p>precisazione</p>
<p>31 (comma 9) (comma 12)</p>	<p>Le recinzioni in zona agricola sono ammesse per la sola delimitazione del centro aziendale (ed entro ml. 20 dal perimetro degli edifici) e dovranno essere aperte in essenze vegetali con eventuale rete metallica o staccionata in legno, non dovrà superare ml. 1,60 di altezza, e realizzate senza basamento e senza pilastri in cemento.</p> <p>Per la conservazione morfologica naturale dei terreni è fatto divieto di apportare variazioni altimetriche significative e comunque superiori a ml. 1,60, salvo i casi in cui sono necessarie opere di fondazione dei manufatti ed edifici, superfici e autorimesse interrato, infrastrutture di interesse pubblico e nei lotti di nuova formazione degli ATC.</p>	<p>Fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile in materia di chiusura del fondo, le recinzioni in zona agricola sono ammesse per la sola delimitazione del centro aziendale (ed entro ml. 20 dal perimetro degli edifici) e dovranno essere aperte in essenze vegetali con eventuale rete metallica o staccionata in legno, non dovrà superare ml. 1,60 di altezza, e realizzate senza basamento e senza pilastri in cemento.</p> <p>Per la conservazione morfologica naturale dei terreni è fatto divieto di apportare variazioni altimetriche significative e comunque superiori a ml. 1,60, ad esclusione delle opere connesse ad interventi di costruzione e di ristrutturazione, agli interventi entro gli ambiti ATC ed in generale per tutti i lavori volti a migliorare la salvaguardia idrogeologica.</p>	<p>coordinamento con l'articolo 52 del vigente Regolamento Edilizio e richiami normativi</p> <p>precisazione e coordinamento con l'art. 49</p>
<p>44.1 (comma 6)</p>	<p>Per gli edifici a destinazione produttiva, non sono ammessi gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo salvo quanto previsto dall'art. 44.3 per interventi di riconversione.</p>	<p>Per gli edifici a destinazione produttiva, non sono ammessi gli interventi di cui alla lett. b) del presente articolo salvo quanto previsto dall'art. 44.5.a per interventi di riconversione.</p>	<p>errore materiale</p>
<p>49 (comma 1 lett. c)</p>	<p>sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche,</p>	<p>sono vietate modifiche ai tracciati di sentieri e strade poderali di origine storica, alle relative quote altimetriche,</p>	<p>precisazione e migliore leggibilità</p>

<p>(comma 1 lett. h) (comma 1 lett. i)</p>	<p>sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale, con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi materiali; - per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, ciottoli o lastricati in pietra locale; - è ammessa la realizzazione di nuovi tracciati interpoderali o strade private di accesso ai fondi, e posti auto, con le tutele di cui ai commi precedenti, esclusivamente in terra battuta o massicciata stradale. <p>sono vietati lo sbarramento di strade o sentieri e le recinzioni di ogni sorta, se non a chiusura delle aree di stretta pertinenza degli edifici o per recinti di animali o per delimitare colture intensive orto-frutticole e floro-vivaistiche, mediante l'impiego soltanto di rete e profili metallici di colore verde di altezza massima di m 1,60;</p> <p>nelle aree agricole è vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo – quali le sistemazioni agrarie, i livellamenti, i bacini idrici, vasche per liquami interrato, e qualsiasi trasformazione e/o attività – che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti al di sotto della quota di ml. 1,20 dal piano campagna esistente (salvo i casi in cui sono necessarie opere di fondazione dei manufatti ed edifici); tali interventi sono ammessi, entro il suddetto limite, solo se volti al ripristino e alla riqualificazione paesistico-ambientale e, nel caso dei livellamenti, volti al miglioramento della produttività colturale e salvaguardia idrogeologica e forestale.</p>	<p>sezioni e caratteristiche materiche; il fondo stradale esistente, in terra battuta, ciottoli o pietra, tipico di tali percorsi, va conservato e sono ammessi interventi di manutenzione solo con materiali dello stesso tipo di quelli esistenti e di ripristino con materiali dello stesso tipo di quelli tipici della tradizione locale, con le seguenti precisazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i fondi stradali in acciottolato o in lastricato di pietra è obbligatorio il ripristino con gli stessi materiali; - per i fondi stradali di materiali diversi da quelli precedenti è ammesso il cambio del materiale esistente solo se in sostituzione siano utilizzati fondi stradali in terra stabilizzata, terra-cemento, ciottoli o lastricati in pietra locale. <p>E' ammessa la realizzazione di nuovi tracciati interpoderali o strade private di accesso ai fondi, e posti auto, con l'impiego dei materiali indicati ai commi precedenti.</p> <p>sono vietati lo sbarramento di strade o sentieri e le recinzioni non rispettose dei contenuti del precedente articolo 31;</p> <p>nelle aree agricole è vietata qualsiasi modificazione delle caratteristiche geomorfologiche e dell'assetto del suolo – quali le sistemazioni agrarie, i livellamenti, i bacini idrici, vasche per liquami interrato, e qualsiasi trasformazione e/o attività – che preveda l'asportazione o lo spostamento di terreno vegetale e di quello degli strati sottostanti al di sotto della quota di ml. 1,60 dal piano campagna esistente, ad esclusione delle opere connesse ad interventi di costruzione e di ristrutturazione, ed in generale per tutti i lavori volti a migliorare la salvaguardia idrogeologica.</p>	<p>coordinamento con l'articolo 52 del vigente Regolamento Edilizio e con l'art. 31 delle norme PR1</p> <p>coordinamento con l'art. 31 delle norme PR1</p>
<p>51.1 (comma 1 lett. d)</p>	<p>Sono ammesse le piscine scoperte al servizio della residenza a condizione che siano adeguatamente mascherate con cortine alberate o con altri interventi paesaggistici;</p>	<p>Sono ammesse le piscine scoperte al servizio della residenza a condizione che siano realizzate come ampliamento al fabbricato residenziale medesimo e che siano adeguatamente mascherate con cortine alberate o con altri interventi paesaggistici;</p>	<p>precisazione</p>

52.1 (comma 3)	In caso di nuova costruzione il lotto di pertinenza dell'immobile dovrà avere le seguenti superfici minime, essere composto da appezzamenti tra loro adiacenti e ricadenti tutti all'interno del territorio comunale: - mq. 50.000 per la residenza dell'imprenditore agricolo (nuovo impianto); - mq. 10.000 per le attrezzature e infrastrutture produttive agricole (nuovo impianto).	In caso di nuova costruzione il lotto di pertinenza dell'immobile dovrà avere le seguenti superfici minime, essere composto da appezzamenti tra loro adiacenti e ricadenti tutti all'interno del territorio comunale: - mq. 50.000 per la residenza dell'imprenditore agricolo; - mq. 10.000 per le attrezzature e infrastrutture produttive agricole. Per appezzamenti adiacenti sono da intendersi i terreni direttamente confinanti nonché quelli separati da: viabilità-agro-silvo pastorale, tracciati interpoderali, strade di cui allo stradario comunale, strade private di accesso ai fondi, strade vicinali, tracciati tagliafuoco, piste forestali, tratturi, mulattiere e sentieri, attestato da una specifica relazione tecnica motivata redatta da un agronomo iscritto al relativo albo professionale.	precisazione
69 (comma 5)	Per le aree di pertinenza degli edifici nelle aree agricole, le recinzioni dovranno essere realizzate in essenze vegetali con eventuale rete metallica o staccionata in legno, e non dovrà superare ml. 1,60 di altezza, senza basamento e senza pilastri in cemento.	Per le aree di pertinenza degli edifici nelle aree agricole, le recinzioni dovranno essere realizzate in essenze vegetali con eventuale rete metallica o staccionata in legno, e non dovrà superare ml. 1,60 di altezza, senza basamento e senza pilastri in cemento.	aspetti trattati in precedenti articoli
83 (comma 1) (comma 2)	In caso di discordanza tra le presenti norme e quelle del Documento di piano, prevalgono quelle del Piano delle Regole. Per altre definizioni e parametri urbanistico/edilizi non definiti nel Documento di piano, si deve fare riferimento al Piano delle Regole.	In caso di discordanza tra le presenti norme e quelle del Documento di piano, prevalgono quelle del Piano delle Regole. Per altre definizioni e parametri urbanistico/edilizi non definiti nel Documento di piano, si deve fare riferimento al Piano delle Regole. Le disposizioni normative nazionali e regionali in materia di risparmio energetico, a titolo indicativo e non esaustivo: definizioni, valori limiti e criteri di calcolo, prevalgono e sostituiscono interamente quanto previsto nelle presenti Norme.	precisazione e richiami normativi